

qualunque dubbio sugli obblighi che assumono gli equipaggi, e sui diritti che loro competono.

Dovrà esservi formalmente convenuta la durata dell'arruolamento e vi saranno sempre, e precisamente indicati i mari nei quali il capitano avrà diritto di navigare, i luoghi di malaria od altri che per qualunque ragione si vogliono escludere, la razione di bordo e le bevande da somministrarsi all'equipaggio, le condizioni relative ai mezzi di ritorno in patria dell'equipaggio stesso, per arruolamento finito o sciolto, per chiamate al servizio militare o per altra legittima ragione, eccetto quella di naufragio del bastimento, infine i patti relativi alle monete colle quali dovranno essere saldate all'estero le competenze dell'equipaggio.

Inoltre l'autorità marittima o consolare avvertirà gli equipaggi della convenienza d'inserire nelle convenzioni d'arruolamento una clausola che stabilisca i loro obblighi e diritti nel caso in cui, essendo prossima la scadenza dell'arruolamento, volessero i capitani riprendere viaggi che non potessero compiersi nel tempo ancora mancante alla detta scadenza.

467. Compiuto l'atto del-

le convenzioni di arruolamento, l'ufficiale di porto o consolare che lo ha formato deve darne lettura alle parti contraenti, ed in caso di accettazione, deve farlo firmare da tutti gli intervenuti e da due testimoni, se taluno degli arruolati non sappia o non possa scrivere, dopo di che vi appone la propria firma.

Se alla lettura dell'atto delle condizioni di arruolamento una parte dell'equipaggio si trovasse a bordo del bastimento, si fa comparire successivamente anche la parte assente affinché possa firmare l'atto medesimo.

468. La trascrizione delle convenzioni di arruolamento nel giornale di bordo potrà essere fatta da persone estranee agli uffizi di porto per conto dei capitani o padroni dei bastimenti, purchè siano pagati i diritti relativi. Dovranno però gli uffiziali di porto autenticarla con la loro firma e bollo d'uffizio.

469. Gli atti delle convenzioni di arruolamento si raccolgono in volumi indicati all'esterno l'anno a cui si riferiscono ed i numeri estremi degli atti stessi compresi in ciascun volume. I volumi si conservano nell'archivio dell'uffizio al quale appartengono.

470. L'autorizzazione dei